

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2301 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2015

che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

*[notificata con il numero C(2015) 8556]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della medesima, una delle condizioni relative all'autorizzazione delle importazioni di equidi nell'Unione è che il paese terzo sia indenne da due anni da encefalomielite equina venezuelana.
- (2) La decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II della medesima decisione stabilisce, tra l'altro, che un cavallo registrato esportato temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni deve, dal momento della sua uscita dall'Unione, essere stato solamente nel paese che ha emesso il certificato per la reintroduzione nell'Unione o in un paese terzo appartenente allo stesso gruppo sanitario indicato nell'allegato I di tale decisione.
- (3) La decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce nel suo allegato I l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni («l'elenco»). Il Messico è compreso nell'elenco e assegnato al gruppo sanitario «D», mentre gli Stati Uniti sono assegnati nell'elenco al gruppo sanitario «C».
- (4) L'elenco specifica inoltre che l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nonché le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Messico attualmente non sono autorizzate, mentre tali movimenti di cavalli registrati sono autorizzati dagli Stati Uniti.

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

- (5) La decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione ⁽¹⁾ è stata adottata in previsione della manifestazione culturale Théâtre équestre Zingaro di Città del Messico tenutasi nel 2014. La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha modificato l'articolo 1 della decisione 93/195/CEE al fine di autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione a tale manifestazione, a condizione che i cavalli registrati rispondessero ai requisiti stabiliti in un certificato sanitario redatto in conformità con il modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della medesima decisione. La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha inoltre modificato la decisione 93/195/CEE introducendo un nuovo allegato X che definisce tale certificato sanitario.
- (6) La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha inoltre modificato la decisione 2004/211/CE affinché l'elenco permettesse, fino al 15 aprile 2014, la reintroduzione dall'area metropolitana di Città del Messico di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea.
- (7) Le manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour avranno luogo con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale a Miami, negli Stati Uniti, dal 7 al 9 aprile 2016 e nell'area metropolitana di Città del Messico, in Messico, dal 15 al 17 aprile 2016.
- (8) Entrambe le manifestazioni del LG Global Champions Tour, negli Stati Uniti e nell'area metropolitana di Città del Messico, avranno luogo sotto controllo veterinario ufficiale. Visto l'elevato livello del controllo veterinario è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di tali cavalli dopo un'esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami e, successivamente, a Città del Messico.
- (9) La decisione 93/195/CEE andrebbe modificata al fine di poter autorizzare la reintroduzione nell'Unione fino al 30 aprile 2016 di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami e a Città del Messico e di stabilire un modello di certificato sanitario destinato a tali cavalli registrati. Al contempo le disposizioni obsolete della decisione 93/195/CEE, come modificate dalla decisione di esecuzione 2014/86/UE, andrebbero soppresse.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.
- (11) Poiché l'area metropolitana di Città del Messico è una regione ad altitudine elevata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o taluni sottotipi dei virus dell'encefalite equina venezuelana, è opportuno autorizzare la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30 giorni nell'area metropolitana di Città del Messico, una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di due anni. È quindi auspicabile modificare la voce dell'elenco relativa al Messico al fine di permettere la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea dall'area metropolitana di Città del Messico tra il 30 marzo 2016 e il 30 aprile 2016.
- (12) Dovrebbe pertanto essere modificata la voce relativa a detto paese terzo nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (13) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

1) all'articolo 1, l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— che hanno partecipato alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti, e a Città del Messico, Messico, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione e alla condizione che tale reintroduzione avvenga entro e non oltre il 30 aprile 2016.»

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 24).

2) l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO X

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni negli Stati Uniti d'America e in Messico ai fini della partecipazione a competizioni a Miami e nell'area metropolitana di Città del Messico

Certificato n.

Manifestazione:

Partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti d'America, e nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, nell'aprile 2016

Paese terzo di spedizione: Messico

Ministero responsabile: (inserire nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

- a) Numero del documento di identificazione:
- b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di provenienza)

a:
(luogo di destinazione)

per via aerea:
(numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese terzo nel quale le malattie di seguito elencate sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽¹⁾;
- c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale operata ai sensi della normativa dell'Unione, nella parte di territorio del paese terzo ⁽²⁾, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore tranne che durante la competizione;

- e) proviene dal territorio di un paese terzo (ovvero, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, da una parte di esso) nel quale:
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo considerato, ai sensi della normativa dell'Unione, infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
 - i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - per la rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
 - per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;
- h) proviene da un'azienda:
 - i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ⁽³⁾; o
 - ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:
 - una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ⁽³⁾;
 - un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.19, punto B(2) del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾;
- i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei quindici giorni che precedono la presente dichiarazione.

IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:

- a) il cavallo è entrato nel territorio del Messico il ⁽⁴⁾.
- b) Il cavallo è arrivato in Messico da uno Stato membro dell'Unione europea o dagli Stati Uniti d'America.
- c) per quanto può essere accertato, il cavallo non è stato costantemente fuori dall'Unione europea per 30 giorni o più, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato, e non è stato fuori dal Messico o dagli Stati Uniti d'America dal momento dell'uscita dall'Unione europea.

- V. Il cavallo sarà trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.
- VI. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾

Nome in stampatello e qualifica.

⁽¹⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽²⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽⁴⁾ Inserire la data di ingresso [gg/mm/aaaa]»

ALLEGATO II

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Messico è sostituita dal testo seguente:

«MX	Mes- sico	MX-0	L'intero paese	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		MX-1	Area metropoli- tana di Città del Messico	D	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2016»